



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto di determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria indetta con nota del 23 gennaio 2019 con protocollo n. 1295 e relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Napoli Orientale” in merito al “Piano di caratterizzazione ambientale – Area ex Officina del gas”. Italgas Reti SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua l’intervento relativo al sito di “Napoli Orientale” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista l’Ordinanza Commissariale del 29 dicembre 1999 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Napoli Orientale”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Luglio 2014, n. 142 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019 recante il conferimento alla dott.ssa Maddalena Mattei Gentili dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il “Piano di caratterizzazione ambientale – Area ex Officina del gas” trasmesso dall’Italgas Reti SpA con nota del 3 agosto 2018 con protocollo n. 49, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 17809/STA del 6 settembre 2018;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 settembre 2018 con protocollo n. 18708/STA con la quale è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria per l'esame del "Piano di caratterizzazione ambientale – Area ex Officina del gas";

Visto il parere sul "Piano di caratterizzazione ambientale – Area ex Officina del gas" trasmesso dalla Città Metropolitana di Napoli con nota del 16 ottobre 2018 con protocollo n. 13208, acquisito al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 20599/STA del 17 ottobre 2018;

Visto il parere congiunto dell'ISPRA e dell'ARPA Campania sul "Piano di caratterizzazione ambientale – Area ex Officina del gas" trasmesso dall'ISPRA con nota del 23 ottobre 2018 con protocollo n. 61558, acquisito al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 21152/STA del 23 ottobre 2018;

Visto il parere dell'INAIL sul "Piano di caratterizzazione ambientale – Area ex Officina del gas" trasmesso con nota del 30 ottobre 2018 con protocollo n. 8189, acquisito al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 21704/STA del 31 ottobre 2018;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 16 novembre 2018 con protocollo n. 22911/STA con la quale sono stati comunicati all'Italgas Reti SpA i risultati dei pareri acquisiti nella conferenza istruttoria per l'esame del "Piano di caratterizzazione ambientale – Area ex Officina del gas" che si configurano come motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di approvazione presentata;

Vista la nuova versione del Piano di caratterizzazione relativo all'area dell'ex Officina del gas denominata "Piano di caratterizzazione ambientale – Area ex Officina del gas – Rev. 1", trasmessa dall'Italgas Reti SpA con la nota del 7 dicembre 2018 con protocollo n. 143, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 615/STA;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 gennaio 2019 con protocollo n. 1295/STA, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto l'approvazione del "Piano di caratterizzazione ambientale – Area ex Officina del gas – Rev. 1";

Visto il parere congiunto dell'ISPRA e dell'ARPA Campania sul "Piano di caratterizzazione ambientale – Area ex Officina del gas – Rev. 1" trasmesso dall'ISPRA con nota del 22 febbraio 2019 con protocollo n. 8236, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 3551/STA del 22 febbraio 2019;

Visto, ancorché pervenuto tardivamente, il parere della Città Metropolitana di Napoli sul "Piano di caratterizzazione ambientale – Area ex Officina del gas – Rev. 1" trasmesso con nota del 21 marzo 2019 con protocollo n. 36022, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5674/STA del 22 febbraio 2019;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti

relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della conferenza è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14**bis**, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con gli effetti di cui all'articolo 14**quater**, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14**quater** della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il “Piano di caratterizzazione ambientale – Area ex Officina del gas – Rev. 1”, trasmesso dalla Italgas Reti SpA con la nota del 7 dicembre 2018 con protocollo n. 143, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. in accordo con l'ARPA Campania deve essere valutata la realizzazione di un ulteriore sondaggio geognostico nel settore nord-occidentale del sito in corrispondenza di eventuali punti di criticità. Alternativamente, deve valutarsi la possibilità di spostare il sondaggio PZ3 nel settore nord-occidentale del sito;
 2. deve essere spostato il piezometro PZ1 in prossimità della cabina elettrica ENEL ubicata nel settore meridionale del sito presso il confine in corrispondenza di eventuali punti di criticità;
 3. deve essere chiarita l'ubicazione dei sondaggi geognostici rispetto ai prescavi da effettuare;
 4. qualora dalla ricostruzione stratigrafica dei sondaggi si rinvenissero materiali di riporto, per la loro gestione è necessario fare riferimento alla vigente normativa di settore;
 5. la caratterizzazione del materiale scavato dai prescavi deve avvenire secondo quanto previsto dalla norma UNI 10802;
 6. i parametri aggiuntivi necessari per l'applicazione dell'Analisi di Rischio devono essere calcolati e valutati in contraddittorio dall'ARPA Campania;
 7. nel caso in cui dovessero venire effettuate analisi di speciazione secondo la classificazione MADEP, queste devono essere svolte in contraddittorio con l'Ente di controllo e validate dallo stesso, al fine di valutare le frazioni effettivamente presenti.

Il Direttore Generale
Maddalena Mattei Gentili